CAMERA DEI DEPUTATI N. 3758-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BASSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 gennaio 1967 *(Stampato n. 1837)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 gennaio 1967

—

Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il 31 dicembre 1966 è scaduto il termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, per la delega al Governo in materia di modificazioni alla tariffa doganale che si sarebbero rese necessarie:

« *a*) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonché alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendes-

sero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa doganale comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonché per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare, con l'osservanza dei princìpî che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunità europee ».

Dopo l'emanazione, con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, della nuova tariffa doganale, il Governo, assistito dalla Commissione parlamentare prevista dall'articolo 4 della citata legge 1° febbraio 1965, n. 13, ha emanato numerosi provvedimenti riguardanti contingenti tariffari, a dazio ridotto, e variazioni di aliquote, provvedimenti tutti connessi agli obblighi derivanti dal Trattato di Roma, istitutivo della CEE, nonché dalle decisioni degli Organi comunitari.

Si rende ora necessario prorogare al 31 dicembre 1969 la delega al Governo in materia di modificazioni tariffarie in quanto tale data segnerà il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato di Roma. Il residuo periodo transitorio sarà, infatti, necessariamente caratterizzato dal progressivo adattamento delle politiche commerciali dei sei Paesi alla politica comunitaria, il che comporterà ulteriori e continue modificazioni alla tariffa doganale cui il Governo, assistito dalla citata Commissione parlamentare, potrà provvedere a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della proroga della delega prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

Per le considerazioni svolte la VI Commissione, Finanze e tesoro, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 3758.

BASSI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo. A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro delle finanze.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonché la segreteria tecnica della Commissione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*